

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO PER MOTIVI SANITARI, SOSTENUTE IN AMBITO REGIONALE ED EXTRAREGIONALE

"sulle orme dell'art.32 della Costituzione"

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.10.2016

TITOLO I – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Questo regolamento disciplina le attività e gli interventi che il Comune esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, con l'art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e con l'art. 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e con l'art. 6 della L. R. 23 dicembre 2005, n. 23, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione nel rispetto del principio di pari dignità sociale.

Con l'osservanza del presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia nonché i criteri di riferimento stabiliti per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti privati, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente in base all' attestazione ISEE, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, che preveda l'adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all'inclusione anche di somme fiscalmente esenti e secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 109/98, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.P.C.M. n. 221/99 e successive modifiche ed integrazioni.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

Art. 2 – Ambito di applicazione e descrizione dell'intervento

Le disposizioni di questo regolamento si applicano, di norma, nell' ambito dei contributi alla persona per il rimborso del viaggio affrontato per motivi sanitari.

Il Comune prevede annualmente, a favore dei soggetti più deboli, forme di partecipazione alla spesa per il rimborso di spese di viaggio derivanti da controlli e terapie sanitarie per le quali non sia prevista altra forma di contributo da parte di altri Enti o Associazioni.

Per accedere al contributo, gli interessati devono presentare la domanda al protocollo del Comune secondo quanto indicato in questo regolamento e nei successivi atti gestionali del settore socioculturale.

Art. 3 – Destinatari

Hanno diritto di chiedere le prestazioni gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Palau da almeno 2 anni e risultino in possesso dei requisiti previsti da questo regolamento.

Possono presentare domanda tutte le persone affette da particolari patologie per le quali non siano presenti nell'ambito della ASL di appartenenza, strutture sanitarie e/o presidi ospedalieri adeguati alla gestione della problematica sanitaria, sia per carenza di strumentazioni che di figure professionali specializzate.

Verrà dato un canale preferenziale per le patologie rare, le cui terapie risultino in fase di sperimentazione o quelle patologie il cui trattamento abbia avuto un maggior risultato in altri presidi sia regionali che extra regionali.

L'erogazione del contributo è previsto anche per chi ha già avviato un percorso diagnostico in strutture sanitarie regionali ed extraregionali.

Non può richiedere il contributo chi beneficia di altre forme di sostegno economico in relazione alla patologia di base.

Non può accedere agli interventi di questo regolamento chi, pur trovandosi in situazione di disoccupazione e in condizioni psico-fisiche idonee all'impiego, non abbia risposto alle chiamate di assunzione da parte del Centro per l'Impiego.

Nei casi di comprovata difficoltà, il Servizio Sociale può supportare il malato nell'organizzazione e pianificazione del percorso sanitario che dovrà seguire, attraverso attività di Segretariato Sociale.

TITOLO II – CRITERI GENERALI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda, redatta conformemente ai modelli predisposti dal Settore Socioculturale è corredata da:

- attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda e rilasciata in base alla nuova disciplina in materia di ISEE pena l'esclusione dal beneficio. La soglia massima per rientrare nel contributo, è fissata in € 6.000,00 in caso di Isee individuale e di € 13.000,00 qualora trattasi di un nucleo familiare. L'Isee da presentare sarà quello per prestazioni sociosanitarie;
- certificazioni mediche attestanti la patologia rilasciate da medici specialisti di struttura pubblica;
- documentazione giustificativa degli oneri sostenuti per il viaggio e comprovante la correlazione con la patologia;
- copia del verbale d'invalidità e della legge n.104/92. Se non si possiedono, si può allegare copia della richiesta inviata all'INPS.

Dietro specifica richiesta, nel caso di reale impossibilità a sostenere le spese di viaggio, accertata da relazione dei servizi sociali, è ammessa l'anticipazione delle somme spettanti che dovranno essere successivamente rendicontate.

A tal proposito saranno effettuati controlli per verificare la sussistenza di eventuali insoluti.

Nella domanda il richiedente dovrà anche dichiarare di non avere già ottenuto contributi per la medesima richiesta da altri Enti e Istituzioni, nonché dichiarare di non aver presentato la stessa istanza di contributo ad altri Enti e Istituzioni

Nel caso di terapia/intervento eseguito in strutture sanitarie private, deve essere prodotta attestazione dell'eccellenza riconosciuta al centro e le ragioni della scelta da parte del medico della ASL che ha prescritto la terapia / intervento.

Se gli interventi sanitari sono eseguiti fuori dall'ambito della Regione Autonoma della Sardegna, il richiedente deve dimostrare di aver presentato regolare domanda alla Asl per l'ottenimento dei rimborsi di cui alla Legge Regionale n. 26 del 23 luglio 1991, e di avere avuto un diniego della stessa.

Il richiedente deve dichiarare, anche, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

All'atto della presentazione della domanda, il cittadino sarà informato che in caso di dichiarazione mendace, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 496 del Codice Penale e che è tenuto a comunicare ogni qualsiasi variazione della condizione documentata. E' facoltà del Comune, tramite i Servizi Sociali, attivarsi direttamente nel caso di soggetti incapaci o impossibilitati a presentare la domanda.

Il Servizio Sociale deve predisporre per ciascun beneficiario un progetto personalizzato, che giustifichi l'intervento ed individui gli obiettivi da raggiungere.

Art. 5 – Quantificazione del contributo

L'importo del contributo concedibile è fissato nella misura massima di € 500,00, solo a seguito di presentazione di rendicontazione delle spese sostenute.

Le modalità di trasporto del malato devono essere dignitose e confortevoli, ma nel contempo, al momento della pianificazione del viaggio, si deve tener conto del principio dell'economicità delle prestazioni. Non si rimborseranno i viaggi per cui, a seguito di verifica, si riscontra un utilizzo improprio del contributo.

Art. 6 – Procedura di erogazione

Le domande sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore socioculturale, che provvederà al controllo della regolarità della documentazione nonché alla verifica del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'intervento richiesto.

Nella fase istruttoria il Servizio Sociale, allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, provvede ad eseguire le opportune verifiche, attraverso le metodologie e le tecniche previste dalla legge.

Ad avvenuto espletamento della fase istruttoria, il Responsabile del Settore socioculturale emette apposita determinazione quale provvedimento finale.

Ogni provvedimento adottato ai sensi di questo regolamento deve tener conto degli obiettivi programmatici e delle risorse finanziarie assegnati dalla Giunta Comunale in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale, fatti salvi gli interventi resi obbligatori da specifiche disposizioni normative.

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso il contributo sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 – Limite degli interventi economici

Si procederà alla concessione dei contributi nel limite delle risorse finanziarie stanziare.

Il contributo riveste carattere di eccezionalità e temporaneità e può essere concesso solo una volta nell'arco dell'anno solare. Particolari deroghe possono essere concesse previa valutazione dell'Assistente Sociale.

Art. 8 – Abrogazione di norme e disposizioni transitorie

Con l'entrata in vigore del regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti nel Comune in materia ed in contrasto con questo atto.